

**Spett.le
FEMBA Club.
Piazza Vinci, 57
00139 Roma (RM)**

E p.c.

Virgin Active Italia S.p.A
Via Privata Archimede 2
20094 Corsico (TO)

Milano 10/09/2025

OGGETTO: Accordo Commerciale per l'acquisto dei servizi Virgin Active ai dipendenti di FEMBA

ACCORDO COMMERCIALE

TRA

- **Tantosvago Srl** (Partita IVA 03740811207) con sede legale in Milano, Via Villa Mirabello 6, 20125, Milano, Italia, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2053657, nella persona del rappresentante legale Dott. Giacomo Centini, in seguito denominata anche "**TS**"

E

- **FEMBA** sede legale in Roma, Piazza Vinci n. 57, APS con C. F. 96592000580 e partita I.V.A. 17758411007 nella persona del Presidente dell'associazione Ing. Marco Cimmino, in seguito denominata in breve anche "**Azienda**"

di seguito anche denominate collettivamente "**Parti**" e singolarmente, ciascuna "**Parte**"

E

- Per conoscenza Virgin Active Italia Spa, in qualità di erogatore dei servizi acquistati in autonomia dai dipendenti di Azienda sul portale di TS, in seguito denominata in breve anche "**VAI**"

PREMESSO CHE

- a) Azienda ha scelto VAI quale servizio da proporre ai dipendenti di Azienda
- b) VAI ha scelto e incaricato TS quale partner amministrativo e tecnologico per l'erogazione dei servizi di vendita degli abbonamenti presenti sul sito **virginactivecorporate.tantosvago.it** sviluppato da TS

- c) TS opera in qualità di distributore dei servizi di VAI che vende ad Azienda su richiesta dei dipendenti di Azienda
- d) Ogni dipendente di Azienda acquista a condizioni agevolate sulla base di quanto concordato tra VAI e Azienda e comunicato da VAI a TS

Tutto ciò premesso le predette Parti

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. **PREMESSA:** La premessa è parte integrante del contratto e vale patto.
2. **OGGETTO :** Le Parti concordano la vendita di servizi erogati da VAI a disposizione di un sito accessibile dai dipendenti di Azienda mediante credenziali fornite da VAI
3. **CONVENZIONE:** ai dipendenti di Azienda verrà concesso direttamente in fattura uno sconto pari al **20%** , per cui verrà effettuato il pagamento del prezzo netto
4. **Sito:** per sito o portale si intende il sito realizzato da TS per conto di VAI per procedere alla vendita a prezzo scontato dei servizi ed abbonamenti erogati da VAI e raggiungibile alla url **virginactivecorporate.tantosvago.it**
5. **ORGANIZZAZIONE ED AUTONOMIA:** Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato per il tramite del Contratto non potrà in alcun modo essere considerato, né da esse, né da terzi, come joint-venture, subordinazione, agenzia, affiliazione commerciale o altra forma di associazione (inclusa l'associazione in partecipazione), restando le Parti medesime, l'una nei confronti dell'altra e tutte nei confronti di terzi, libere da qualsiasi vincolo che non sia espressamente previsto dal Contratto. In particolare, le Parti rimarranno sempre autonome, separate ed indipendenti, manlevandosi vicendevolmente da qualsiasi responsabilità non direttamente riferibile. Ciascuna Parte svolgerà le attività a proprio carico previste dal Contratto con esclusione del potere di rappresentanza dell'altra Parte.
6. **DURATA:** Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/08/2026 e, alla scadenza, decade automaticamente salvo esplicita richiesta di rinnovo, da comunicarsi l'una all'altra almeno 30 gg prima della naturale scadenza;
7. **OBBLIGHI:**
Azienda si obbliga a promuovere il servizio Virgin Active sui propri dipendenti nelle modalità ritenute più opportune.
Tantosvago si obbliga a fatturare ai dipendenti di Azienda applicando gli sconti concordati con VAI e a dare assistenza durante la procedura di acquisto
8. **CORRISPETTIVI E PAGAMENTI:** ogni ordine di ogni utente dovrà essere pagato all'atto dell'acquisto tramite carta di credito MasterCard, Visa o American Express.
Gli eventuali acquisti anticipati e massivi da parte di Azienda potranno essere pagati con bonifico bancario
9. **FATTURAZIONE** la fatturazione del servizio acquistato da ogni dipendente e sarà effettuata direttamente al dipendente che effettua l'acquisto e la fattura inviata via mail all'indirizzo specificato in fase di registrazione
10. **PROPRIETA' E DIRITTO DI UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI:** l'Azienda nel pubblicizzare il servizio al proprio interno potrà usare i segni distintivi di VAI o TS , che riceverà da TS dietro richiesta esplicita. Ogni attività di comunicazione va espressamente autorizzata da TS in anticipo

11. **OBBLIGO DI RISERVATEZZA:** Le Parti si obbligano a porre in essere ogni necessaria cautela al fine di mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni di carattere tecnico, strategico, commerciale e di altra natura alle quali abbia avuto accesso e/o di cui sia venuto a conoscenza, a qualunque titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, né a rivelarle a terzi durante il periodo di efficacia del presente Contratto se non per quanto strettamente necessario all'adempimento del presente Contratto. Le Parti si obbligano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., a far sì che i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori rispettino l'obbligo di riservatezza qui previsto, e si obbligano altresì a fare in modo che tali dipendenti e/o collaboratori assumano direttamente tale obbligo di riservatezza.

12. **CLAUSOLA FORI:** Ogni controversia relativa all'esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

13. Le parti concordano che costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisce ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova:

a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e

b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e

c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

14. **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

14.1. Ai fini della presente clausola i termini e le espressioni, laddove essi non siano definiti nel presente Contratto, avranno il significato attribuito loro dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dalle leggi, dai regolamenti o dagli strumenti legali attuati in virtù del medesimo o altrimenti applicabili.

14.2. Ai fini del presente Contratto, Azienda, VAI e TS agiscono come titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'art. 4.7 GDPR, in relazione ai dati personali che trattano nel corso dell'esecuzione del Contratto.

14.3. In particolare, TS resterà titolare autonomo del trattamento dei dati personali legati alla navigazione sui propri siti, mentre VAI sarà titolare autonomo dei dati personali legati alla prenotazione e ad eventuali ulteriori specifici consensi marketing prestati dal consumatore direttamente a VAI, oltre agli eventuali ulteriori trattamenti consentiti per legge.

14.4. Ciascuna Parte rispetta i propri obblighi ai sensi della pertinente legislazione applicabile in materia di trattamento dei dati, ivi compresa l'applicazione di tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la protezione dei dati personali.

14.5. Nell'adempire ai propri obblighi ai sensi della presente clausola, le parti non agiranno in modo tale da provocare una violazione dei propri obblighi ai sensi della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

15. **GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

15.1. VAI, TS ed Azienda dichiarano di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste per l'esercizio della propria attività d'impresa, in particolare in relazione all'oggetto del Presente Contratto e si obbligano a rispettare strettamente tutte le norme di legge ed i regolamenti in vigore nel territorio italiano, in particolare per quanto riguarda il Codice del turismo e il Codice del Consumo, la normativa legata alla pubblicità ed ogni altra norma applicabile al Presente Contratto.

15.2. TS assume la completa responsabilità in ordine alle conseguenze della propria attività per la vendita dei servizi VAI, da cui TS rimane estraneo.

15.3. per attività poste in essere da VAI, quest'ultimo terrà manlevato ed indenne Azienda da eventuali responsabilità, costi e spese.

16. **RISOLUZIONE**

16.1. Il mancato rispetto dei patti di cui agli articoli 10, 11 del presente contratto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, valendo tale clausola come risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.




Tantosvago

Nome: Giacomo Centini
Carica: Amministratore
Delegato

p.c.
Massimiliano Caccin

Virgin Active Italia Spa
Carica: Direzione
Commerciale
Massimiliano Caccin

Per accettazione



Azienda

Carica: Presidente FEMBA
Nome: Marco Cimmino